



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

Disegno di legge concernente “Trasformazione in Agenzia del Consorzio per l’assistenza alle piccole e medie imprese “Sardegna Ricerche” istituito con la legge regionale 23 agosto 1985, n. 21 (Istituzione di un fondo per l’assistenza alle piccole e medie imprese, in attuazione dell’articolo 12 della legge 24 giugno 1974, n. 268)”.

Relazione

Il presente disegno di legge è finalizzato alla trasformazione dell’Ente pubblico Sardegna Ricerche, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 37/2 del 26.9.2014 e, in ottemperanza a quanto più volte richiamato dalla Corte dei Conti, mira a:

- ridefinire la natura giuridica di Sardegna Ricerche;
- riordinare la missione prioritaria dell’ente e del sistema delle collegate strutture di ricerca;
- razionalizzare la composizione degli organi di gestione in linea con gli indirizzi della Giunta regionale, finalizzati a contenere i costi di gestione.

L’ente pubblico Sardegna Ricerche, istituito nel 1989, già dal 2007, ha visto modificate nel tempo le caratteristiche di ente pubblico economico e la partecipazione al fondo consortile di una pluralità di soggetti.

Oggi, infatti:

- lo statuto di Sardegna Ricerche non prevede più una configurazione organizzativa fondata sull’esercizio principale e prevalente dell’attività di impresa;
- l’ente risulta interamente controllato dalla Regione Sardegna, tanto che il richiamo alla forma consortile pubblica, sia pure in un contesto normativo singolare, appare anacronistico e fuorviante.

La Corte dei Conti, nella relazione sul rendiconto generale per l’esercizio 2012 aveva posto il problema di chiarire la natura giuridica dell’Ente, considerato che lo stesso risultava sia tra gli enti sottoposti ai poteri di indirizzo, vigilanza e controllo esercitati dalla Giunta e dai competenti Assessorati (elencati tabella A allegata alla legge regionale n. 14/1995) che tra le società a partecipazione non azionarie.

Più recentemente, nella relazione finale del 2014 concernente l’indagine di controllo successivo sulla gestione dell’ente regionale Sardegna Ricerche, la Corte ha evidenziato di ritenere che, pur continuando la legge istitutiva e lo statuto ad impiegare la denominazione di consorzio ed a



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

richiamare il fondo consortile, Sardegna Ricerche abbia operato nel periodo dell'indagine a tutti gli effetti come un ente strumentale della Regione. In relazione a ciò, ha ribadito di ritenere "indispensabile, nell'ambito dell'attività di riordino del settore degli enti strumentali regionali, che la Regione assuma quanto prima idonee iniziative finalizzate a chiarire definitivamente la natura giuridica di Sardegna Ricerche apportando le necessarie modifiche alla legge istitutiva e allo statuto".

L'evoluzione normativa avvenuta dal 1989 ad oggi rende pertanto necessario escludere le ambiguità che la forma consortile richiamata dalla legge regionale n. 21/1985 proponeva, peraltro in un'accezione del tutto singolare. Tale forma consortile risultava fin dall'origine ben diversa dalla disciplina prevista dal codice civile per i consorzi e, per effetto di una pluralità di interventi normativi non organici intervenuti nel tempo, non in linea con gli scopi istituzionali che le leggi regionali nel tempo hanno attribuito a Sardegna Ricerche. Fra questi è degno di nota quello di promozione, gestione e sviluppo del parco scientifico e tecnologico della Sardegna (art. 46 della legge regionale 13 del 1991 e art. 26 della legge n. 37/1998) per cui nel tempo l'ente regionale ha assunto un ruolo significativo di strumentalità nei confronti della Regione nelle attività istituzionali di promozione della ricerca, dell'innovazione e dello sviluppo tecnologico.

Per le motivazioni suindicate, in un contesto di razionalizzazione del sistema regionale del parco scientifico e tecnologico a supporto della ricerca e innovazione, il disegno di legge propone anche il trasferimento delle competenze in materia di controllo ai sensi della legge regionale 14 del 1995 dalla Presidenza all'Assessorato competente in materia di ricerca: quello della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.

Il disegno di legge contiene inoltre, in ossequio al generale e prevalente principio di contenimento della spesa pubblica e di uniformità delle situazioni giuridiche, una previsione che mira a conferire una configurazione monocratica agli organi dell'agenzia.

Inducono a tale orientamento sia le misure di contenimento dei costi adottate dal legislatore nazionale, sia la sempre più attuale esigenza di una complessiva razionalizzazione della spesa pubblica negli enti regionali.

La Corte dei Conti ha fatto presente che, in assenza della pluralità dei consorziati, non ricorre alcun impedimento alla trasformazione degli organi collegiali di amministrazione e controllo in organi monocratici.

Come illustrato nella deliberazione della Giunta regionale n. 27/45 del 19 giugno 2012, al raggiungimento di tale obiettivo di razionalizzazione della spesa, può efficacemente contribuire l'applicazione anche agli enti e alle agenzie regionali nonché agli organismi societari partecipati e/o



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

controllati dalla Regione della recente normativa statale volta a razionalizzare la composizione degli organi di controllo e/o di revisione delle società.

Il disegno di legge propone infine che Sardegna Ricerche e gli “Enti di Ricerca a carattere regionale” facciano parte del sistema regionale del parco scientifico e tecnologico a supporto della ricerca e innovazione. Con la finalità di promuovere le attività di ricerca e innovazione nella Regione Sardegna, in particolare quelle finanziate con i fondi regionali (legge regionale 37 del 1998, art. 26, legge regionale n. 7 del 2007), oltre che con i bandi regionali che finanziano progetti di ricerca e sviluppo e attività di trasferimento tecnologico, il disegno di legge prevede l'applicazione agli stessi soggetti delle limitazioni di spesa previste dalla normativa nazionale per gli enti di ricerca pubblici, restando in ogni caso l'obbligo dei suindicati soggetti pubblici, per le attività non rientranti nella tipologia “attività di ricerca e innovazione”, di attenersi alle limitazioni previste dalla normativa di contenimento della spesa pubblica per le amministrazioni pubbliche o per le società pubbliche.

In relazione alla specificità dell'impostazione contrattuale del personale dell'Ente così come delineata nel tempo ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge regionale 31 del 1998, il presente disegno di legge introduce un impulso alla omogeneizzazione della disciplina, prevedendo di applicare al personale dell'agenzia i principi previsti dalla L.R. n. 31 del 1998 e le disposizioni in essa contenute concernenti il sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'art. 1 della medesima legge, introdotto dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione).

Il disegno di legge interviene sulla disciplina previgente disponendo la trasformazione dell'ente pubblico regionale Sardegna Ricerche (art. 1) in agenzia. Vengono in tal modo eliminate ambiguità derivanti dal concetto non più attuale di consorzio pubblico.

L'articolo 2 ridisegna i compiti di Sardegna Ricerche, razionalizzandone le competenze a supporto del sistema regionale dell'innovazione, della ricerca e del trasferimento tecnologico.

L'articolo 3 definisce le norme e i principi cui si uniforma la struttura organizzativa dell'agenzia, e demanda ad uno statuto approvato dalla Giunta regionale la disciplina di dettaglio della struttura organizzativa medesima.

Con gli articoli 4, 5 e 6 si delinea il nuovo assetto organizzativo dell'agenzia, caratterizzato da organi di amministrazione e di controllo monocratici, in conformità agli indirizzi impartiti al riguardo dal legislatore nazionale e dalla Giunta regionale.

L'articolo 7 detta norme finalizzate al riordino delle strutture regionali di ricerca e chiarisce che Sardegna Ricerche e gli “Enti di Ricerca a carattere regionale” costituiscono parte integrante del



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

sistema regionale della ricerca e innovazione e del parco scientifico e tecnologico. Lo stesso articolo prevede l'applicazione all'agenzia e alle partecipazioni regionali del sistema della ricerca e innovazione, delle limitazioni di spesa previste dalla normativa nazionale per gli enti di ricerca pubblici, restando in ogni caso confermato l'obbligo dei suindicati soggetti pubblici, per le attività non rientranti nella tipologia "attività di ricerca e innovazione", di attenersi alle limitazioni previste dalla normativa di contenimento della spesa pubblica per le amministrazioni pubbliche (per quanto riguarda l'agenzia) o per le società pubbliche (per quanto riguarda le partecipate).

L'articolo 8 detta regole in materia di personale, dando avvio ad un percorso di omogeneizzazione della disciplina, prevedendo di applicare al personale dell'agenzia i principi previsti dalla L.R. n. 31 del 1998 e le disposizioni in essa contenute concernenti il sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'art. 1 della medesima legge, introdotto dalla legge regionale 25 novembre 2014, n. 24.

L'articolo 9 individua le entrate dell'Agenzia. Fra i mezzi finanziari viene individuato anche il contributo a suo tempo previsto dall'art. 26 della legge regionale n. 37/1998. In un'ottica di semplificazione del sistema viene razionalizzata la disciplina del contributo in questione, che ha la finalità primaria di sostenere le attività di ricerca, di servizi all'impresa e di trasferimento tecnologico dei soggetti che compongono il sistema regionale della ricerca e innovazione e del parco scientifico e tecnologico, deputati ad operare per la promozione, lo sviluppo e la gestione del parco stesso nonché a favorire la localizzazione, all'interno del parco, di centri di ricerca, di piccole, medie e grandi imprese.

L'art. 10 dispone l'abrogazione della citata L.R. n. 21/1985 che istituì a suo tempo l'ente pubblico, in quanto interamente incentrata sul concetto non più attuale di "consorzio". Dispone inoltre l'abrogazione di tutte le norme che nel tempo hanno disciplinato l'organizzazione ed il finanziamento di Sardegna Ricerche. L'articolo regola infine il trasferimento delle competenze in materia di controllo ai sensi della legge regionale 14 del 1995 dalla Presidenza all'Assessorato competente in materia di ricerca: quello della programmazione.

Chiudono il disegno di legge gli articoli 11 (norma transitoria) che dispone che gli organi previsti dalla legge regionale n. 21 del 1985 restino in carica fino all'approvazione dello Statuto, art. 12 (Copertura finanziaria) e art. 13 (Entrata in vigore).